Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
- il suddetto DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Dato atto che l'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano) dispone che ai direttori generali degli istituti in parola si applica il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina in vigore per le aziende sanitarie regionali;*

Richiamata la deliberazione giuntale n. 597, del 8 aprile 2011, con la quale:

- sono stati approvati, tra l'altro, il bilancio preventivo ed il programma preventivo consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2011;
- è stato definito all'allegato 8, recante "Patto annuale tra Regione e servizio sanitario regionale e modalità di valutazione dei risultati 2011", il contenuto degli obiettivi assegnati agli organi di vertice del servizio sanitario regionale al fine della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico annuo, nonché i relativi criteri per la loro valutazione ed il peso ponderale attribuito ai medesimi;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), il 25 per cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al rispetto dei tempi d'attesa;
- in sede di definizione del contenuto degli obiettivi connessi alla valutazione degli organi di vertice del servizio sanitario regionale, di cui al su citato allegato 8 alla DGR n. 597/2011, è stato assegnato agli enti del servizio sanitario regionale il peso ponderale di 25 punti su cento all'obiettivo relativo ai tempi d'attesa;

Richiamata, altresì, la delibera giuntale n. 1720 del 23 settembre 2011 con la quale,:

- è stato preso atto del Decreto del Direttore centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 786/DC del 16.09.2011 di approvazione del rendiconto economico trimestrale al 30.06.2011;
- è stato approvato il documento (allegato A): "Variazioni al Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale e modalità di valutazione dei risultati 2011" di recepimento delle proposte di revisione valutate conformi dal decreto n. 786/DC/2011 succitato che andavano a modificare il "Patto annuale tra Regione e servizio sanitario regionale e modalità di valutazione dei risultati 2011"

Atteso che:

- per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento agli elementi ed ai dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2011, con la deliberazione giuntale n. 1754, del 11.10.2012;
- in particolare, per la valutazione dell'andamento della programmazione annuale del servizio sanitario regionale, anche in relazione agli obiettivi posti ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale degli organi di vertice, si fa riferimento alla relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, di cui all'allegato 3 della predetta n. 1754, del 11.10.2012;

Dato atto che per effetto dell'intervenuta normativa regionale di riordino del servizio sanitario (LR 12/2009 art. 10):

- le aziende sanitarie regionali hanno adottato e trasmesso i propri bilanci d'esercizio 2011 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai fini dell'adozione del consolidato consuntivo per l'anno 2011;
- con decreto del direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 841 del 4.10.2012 sono stati predisposti ed adottati gli atti relativi al controllo annuale di cui all'art. 29 della LR n. 49/1996, poi recepiti con la su citata deliberazione giuntale n. 1754/2012;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs n. 502/1992 la documentazione relativa al controllo annuale sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale è stata posta all'esame della Conferenza dei sindaci e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale con riferimento, rispettivamente, alle aziende territoriali ed alle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie, come si evince dalla suddetta deliberazione giuntale n. 1754/2012;

Rilevato, inoltre, che a seguito del riassetto del servizio sanitario regionale, il monitoraggio dei tempi d'attesa, affidato ai sensi dell'art. 10 della citata LR n. 7/2009 all'Agenzia regionale della sanità, e la valutazione degli obiettivi connessi ai tempi d'attesa sono stati effettuati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Ritenuto, ai sensi delle disposizioni di cui al su citato D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 nonché delle delibere giuntali GR n. 597/2011 e n. 1720/2011, di valutare l'attività degli organi di vertice del servizio sanitario regionale in relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2011;

Ritenuto, altresì, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DPCM n. 502/1995, di fissare la quota integrativa al trattamento economico nella misura del 20% del compenso annuo onnicomprensivo lordo spettante per l'anno 2011 a ciascun organo di vertice del servizio sanitario regionale tenuto conto delle eventuali rideterminazioni rispetto agli importi di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, conseguenti alle disposizioni intervenute in materia di trattamento economico dei direttori generali di cui all'art. 8 della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2010);

Viste le note della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali prot. n. 6424/SPS/APA, n. 6426./SPS/APA, n. 6428/SPS/APA, n. 6429/SPS/APA, n. 6430/SPS/APA, n. 6431/SPS/APA, n. 6433/SPS/APA, n. 6434/SPS/APA, n. 6435/SPS/APA, n. 6436/SPS/APA, n. 6437/SPS/APA del 22.03.2013, con cui sono stati comunicati agli organi di vertice del servizio sanitario regionale gli esiti della verifica preliminare con la precisazione che la medesima non deve considerarsi definitiva fino all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ed assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

Rilevato che, a seguito della suddetta comunicazione, sono giunte le seguenti osservazioni:

- nota prot. n. 15127, del 29.03.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
- nota prot. n. 10928, del 29.03.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina";
- nota prot. n. 9913, del 29.03.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli";
- nota prot. n. 25009, del 28.03.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- nota prot. n. 9943, del 29.03.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- nota prot. 17874, del 5.04.2013 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- nota prot. n. 4326, del 2.04.2013, dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste:
- nota del 30.03.2013 del direttore generale Carlo Favaretti dell'Azienda ospedaliero universitaria "S.Maria della Misericordia" di Udine (prot. 7499/SPS dd. 5.04.2013);
- nota prot. n. 10342, del 27.03.2013, dell'Azienda ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone anche per conto dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;
- nota prot. n. 2723 del 26.03.2013, dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste;

Ricordato che la DGR n. 597/2011, all'allegato 8, poneva come precondizione ai fini della corresponsione della quota economica integrativa per l'anno 2011 per la medesima il

raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nella gestione caratteristica, comprensiva delle imposte:

Valutato che tutti gli Enti del Servizio Sanitario per l'anno 2011 hanno raggiunto, in base dei criteri prefissati dalla DGR 597/2011, l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto, quindi, di valutare il conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati a tutti gli Enti del Servio Sanitario ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi medesimi;

Vista la valutazione degli obiettivi assegnati, anche a seguito delle osservazioni pervenute e della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che ha effettuato la relativa istruttoria;

Precisato, in relazione alla valutazione degli obiettivi oggetto della verifica preliminare, che:

- laddove non sono state presentate osservazioni alle risultanze dell'istruttoria preliminare si è confermata la valutazione acclarata in tale sede;
- gli obiettivi non valutabili in osservanza a quanto definito nel risultato atteso sono stati stralciati con conseguente rideterminazione del calcolo del punteggio: la percentuale di raggiungimento viene quindi determinata sui residui obiettivi che rimangono confermati, calcolando il rapporto tra il punteggio realizzato ed il punteggio massimo ridefinito;

Ritenuto, quindi, di:

- accertare il risultato conseguito da ogni singolo Ente come indicato all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- evidenziare, sulla base delle osservazioni pervenute, le motivazioni della valutazione di non raggiungimento, come esposte nell'allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

Richiamata, inoltre, la deliberazione GR n. 145 del 8 febbraio 2013 avente oggetto "Valutazione dei risultati raggiunti dagli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale nell'anno 2010 ai fini della corresponsione della quota integrativi al trattamento economico annuo." con la quale, fra l'altro, si rinviava a successivo provvedimento la valutazione ed il conseguente accertamento del risultato raggiunto dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" al fine della corresponsione della quota integrativa;

Ricordato, nello specifico che, l'allegato 7, della DGR n. 1606/2010 poneva come precondizione ai fini della corresponsione della quota economica integrativa per l'anno 2010 per la medesima Azienda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nella gestione caratteristica, comprensiva delle imposte:

Accertato, a seguito degli approfondimenti istruttori acquisiti e sulla base delle osservazioni dalla medesima presentate, il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", come da DGR 1616/2011, cioè della precondizione necessaria ai fini della valutazione dell'eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati agli organi di vertice per l'attribuzione della quota integrativa in parola per l'anno 2010;

Ritenuto, pertanto, di non poter corrispondere all'organo di vertice della predetta azienda n. 6 "Friuli Occidentale" la relativa quota economica integrativa per l'anno 2010;

Precisato che alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di vertice provvedono le singole Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliero – universitarie e gli Istituti di ricovero e cura con le risorse disponibili nei propri bilanci, in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, laddove dispone, al punto 5 del dispositivo, che gli oneri conseguenti al trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie fanno carico ai bilanci delle aziende medesime a valere sui trasferimenti regionali;

Considerato che il trattamento economico annuo per l'anno 2011 corrisposto a favore degli organi di vertice del servizio sanitario regionale si presenta differenziato in considerazione delle eventuali rideterminazioni in applicazione delle previsioni di cui al su citato art. 8 della LR n. 24/2009, in attuazione dell'art. 61, comma 14, del decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133;

Ritenuto, quindi, di disporre che alla determinazione della misura della quota in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, oggetto del presente provvedimento, provvederanno

direttamente i soggetti tenuti alla corresponsione del trattamento economico innanzi richiamati;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,

la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

- 1. Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2011 agli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico come indicato nell'allegato A e tenuto conto delle valutazioni esposte nell'allegato B, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2. Di stabilire che le Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliero universitarie e gli Istituti di ricovero e cura provvedano alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2011, a favore dei propri organi di vertice, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, come determinato nell'allegato A, nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice.
- **3.** Di precisare che i soggetti di cui al punto2 provvedano, altresì, alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2011.
- **4.** Di precisare, con riferimento all'annualità 2010 e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" che non si è realizzata la precondizione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e che, pertanto, non verrà corrisposta la quota integrativa al trattamento economico.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE